

~~N. Serie~~
~~MOD~~
~~d.d.~~

Esente da Imposta di Bollo
e da quella di Registro
come previsto dall'art. 8, c1
L. 266/91



ex CIRCOLO TRENTINI DI STIVOR
STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
"STIVOR ETS"

Approvato con deliberazione dell'Assemblea degli associati n. 1/2024 di data 02.03.2024 e
modificato con Atto del Presidente, n.1/2024 di data 18.07.2024

Segretario
Pobric Elvira



Presidente
Andreatta Ignac



Cod.fisc. 96048710220

E-mail: stivorvalsugana@gmail.com
PEC: amministrazione@pec.stivor.net

Ex Scuola via Monte di mezzo, 15
38050 RONCEGNO (TN)
<https://www.stivor.net/>
<https://stivor.altervista.org>

SOMMARIO:

Titolo I.....	3
Costituzione e scopi.....	3
Art. 1 - Denominazione-sede-durata.....	3
Art. 2 - Attività di interesse generale.....	3
Art. 3 - Finalità e attività.....	4
Titolo II.....	6
Norme sul rapporto associativo.....	6
Art. 4 - Norme sull'ordinamento interno.....	6
Art. 5 - Associati.....	6
Art. 6 - Procedura di ammissione.....	7
Art. 7 - Diritti e doveri degli associati.....	7
Art. 8 - Cause di cessazione del rapporto associativo.....	8
Titolo III.....	9
Norme sul volontariato.....	9
Art. 9 - Dei volontari e dell'attività del volontariato.....	9
Art. 10 - Dei volontari e delle persone retribuite.....	9
Titolo IV.....	9
Organi sociali.....	9
Art. 11 - Organi dell'Associazione.....	9
Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento.....	10
Art. 13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum.....	11
Art. 14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum.....	11
Art. 15 - Assemblea degli associati: regole di voto.....	12
Art. 16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica.....	12
Art. 17 - Elezione del Consiglio Direttivo.....	12
Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: riunione, regole di convocazione, di funzionamento e di voto.....	12
Art. 19 - Competenze del Consiglio Direttivo.....	13
Art. 20 - Il Presidente: poteri e durata in carica.....	14
Art. 21 - Il Segretario.....	14
Art. 22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo.....	14
Art. 23 - Responsabilità degli organi sociali.....	15
Art. 24 - Il Tesoriere.....	15
Art. 25 - Organo di Controllo.....	15
Art. 26 - Collegio dei probiviri e foro competente.....	15
Art. 28 - Gratuità delle cariche.....	16
Art. 29 - Incompatibilità ed ineleggibilità.....	16
Titolo V.....	17
I libri sociali.....	17
Art. 30 - Libri sociali e registri.....	17
Titolo VI.....	17
Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.....	17
Art. 31 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.....	17
Art. 32 - Risorse economiche.....	17
Art. 33 - Bilancio di esercizio.....	17
Titolo VII.....	18
Scioglimento e devoluzione del patrimonio.....	18
Articolo 34 - Filiali estere.....	18
Art. 35 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio.....	18
Titolo VIII.....	18
Disposizioni transitorie e finali.....	18
Art. 36 - Norme di rinvio.....	18
Art. 37 - Norme transitorie.....	18
Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione in data 02.03.2024.....	18



Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. L'Associazione non riconosciuta denominata "STIVOR ETS" di seguito indicata anche come "Associazione" è regolata dal Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Roncegno Terme (TN). Eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roncegno Terme (TN), non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Per il conseguimento degli scopi istituzionali, l'Associazione, potrà istituire recapiti e temporanee domiciliazioni in ogni luogo anche presso altre associazioni, teatri, enti ed istituzioni. Potrà inoltre istituire, su delibera del Consiglio Direttivo, uffici e sedi operative altrove.
3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Trento, ed intende operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale, dell'uguaglianza e non discriminazione di carattere religioso, politico, etnico, culturale e di sesso.
2. L'Associazione ha come uno dei principali scopi la preservazione e la promozione della località di Stivor compresi la sua specificità culturale, nazionale, la lingua, gli usi e i costumi Trentini. L'organizzazione si impegna a contribuire alla salvaguardia di tali elementi identitari, promuovendone la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione.
3. Come disposto dall'art.5 del Codice del Terzo settore l'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel pieno rispetto della dignità dei propri iscritti, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett.d);
 - b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni (lett.f);
 - c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore (lett.i);
 - d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e/o culturale (lett.k)
 - e) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni (lett.n);
 - f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett.q);
 - g) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma

Art.3 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) sostenere e assistere le persone in particolari situazioni di bisogno, sia livello locale che a livello nazionale ed internazionale, in particolare nel Paese di Bosnia ed Erzegovina, al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita di quelle popolazioni;
- b) restituire alle categorie umane più deboli la dignità dovuta, garantendo pari opportunità di vita senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;
- c) sostenere e promuovere iniziative e progetti nei Paesi poveri ed in via di sviluppo, in particolare nel Paese di Bosnia ed Erzegovina, al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita di quelle popolazioni;
- d) la tutela del diritto alla salute, all'assistenza, all'educazione permanente, alla cultura, alla dignità;
- e) la non discriminazione a causa dell'età o per qualsiasi altra causa;
- f) la promozione di una cultura positiva ed attiva delle persone anziane;
- g) l'impegno nel volontariato civile e solidale;
- h) la ricerca di nuove opportunità di solidarietà rivolta alle nuove generazioni;
- i) l'attenzione ai bisogni insorgenti a seguito delle nuove fragilità sociali;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) le attività volte a promuovere e garantire la parità di genere;
- l) l'attenzione ai giovani e all'invecchiamento attivo;
- m) svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni dei Paesi svantaggiati, in particolare nel Paese di Bosnia ed Erzegovina (donne, fanciulli, disabili, anziani) e della società civile;
- n) la ricerca e la costruzione di relazioni concrete e solidali tra le generazioni;
- o) valorizzare e partecipare ad iniziative di solidarietà sociale, civile e culturale in genere, con maggiore riferimento a quelle rivolte alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, in particolare nel Paese di Bosnia ed Erzegovina dove è sita la comunità di Stivor;
- p) con particolare riferimento agli appartenenti alla comunità di Stivor (Bosnia ed Erzegovina) si propone:
 - di riunire gente di tradizioni e di usi di vita comuni per evitare che il distacco dalla terra d'origine diventi isolamento;
 - facilitare la collaborazione con tutte le Istituzioni della terra di origine per proteggere l'identità e sostenere lo sviluppo socio-economico e culturale;
 - ottenere il riconoscimento dei propri diritti e la tutela dei medesimi da parte delle Istituzioni,
 - la partecipazione attiva alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
 - svolgere e promuovere attività ricreative, culturali, linguistiche, assistenziali e di promozione sociale per gli associati e loro familiari.
- q) svolgere attività di sensibilizzazione, informazione e formazione atte a sviluppare negli individui, in particolare nei giovani, spirito di solidarietà e condivisione nei confronti delle problematiche socio-economiche delle aree sopra menzionate;
- r) svolgere attività di educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- s) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- t) svolgere attività che mirano a promuovere la sostenibilità, la conservazione e la sensibilizzazione ambientale, quali: pulizia aree naturali, rimboschimento, educazione ambientale, promozione dell'adozione di comportamenti ecologici, sostenere progetti per



la conservazione della fauna e flora, advocacy (promozione politiche ambientali sostenibili e partecipazione al dibattito legislativo), organizzazione eventi per coinvolgere la comunità sui problemi ambientali, promozione dell'uso di energie rinnovabili e progetti di efficienza, salvaguardia della fauna con partecipazione a programmi di protezione e monitoraggio della fauna, sostenibilità nella caccia e pesca con promozione di pratiche responsabili nelle stesse;

- u) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- v) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- w) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- x) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- y) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- z) promuovere una cultura della pace e della solidarietà, incoraggiando al contempo nuovi stili di vita che mirino alla sobrietà.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente ed al fine di finanziare le proprie attività di interesse collettivo, l'Associazione potrà svolgere le attività di seguito elencate:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- b) promuovere, finanziare, realizzare progetti ed iniziative di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo, nei diversi settori della vita economica, sociale, culturale e civile, curandone l'attuazione attraverso la fornitura di materiali necessari per la loro realizzazione, oltre che mediante l'invio sul posto di esperti e volontari con mansioni di intervento e monitoraggio del progetto;
- c) promuovere e/o finanziare e/o realizzare progetti o altre iniziative di carattere socio-assistenziale e/o socio-educativo, anche promosse da altri enti e organizzazioni, rivolte agli individui che si trovano in condizione di svantaggio e disagio;
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- e) promozione la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- f) promuovere ed organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolta fondi sul territorio provinciale al fine di far conoscere e finanziare le attività dell'Associazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico;
- g) promuovere incontri, dibattiti, seminari, conferenze e qualsiasi altro evento culturale utile al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica provinciale e nazionale sulle tematiche di cui l'Associazione si occupa, ed in particolare sulle problematiche inerenti condizioni degli italiani che vivono sul territorio della Bosnia ed Erzegovina, promuovendo allo stesso tempo la conoscenza della cultura e delle tradizioni del Paese straniero in cui l'Associazione svolge le proprie attività;
- h) curare la formazione e lo sviluppo dei volontari, al fine di promuovere ed attuare specifici interventi e scambi culturali nei Paesi esteri in cui l'Associazione svolge l'attività;
- i) utilizzare i possibili strumenti informatici (ad esempio sito internet, pagina facebook o altro social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche

- istituzionali;
- j) collaborare con gli enti non profit e le istituzioni pubbliche operanti nei Paesi esteri in cui l'Associazione è presente;
 - k) creare reti e collaborazioni pro-attive con altri enti non profit operanti a livello nazionale ed internazionale, così come con altri enti pubblici di carattere locale, nazionale ed internazionale, anche stipulando con questi ultimi rapporti contributivi e convenzionati;
 - l) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
- 3. L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dalla disciplina applicabile.
 - 4. Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione assicura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi i volontari di cui si avvale. Può anche assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del Terzo settore. Resta fermo che la qualifica di volontario è incompatibile con quella di lavoratore subordinato o autonomo.
 - 5. L'Associazione potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 – Norme sull'ordinamento interno

- 1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati secondo le regole descritte nel successivo Art. 5.

Art.5 – Associati

- 1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del terzo settore che rispettino i diritti e le libertà fondamentali dell'individuo, che siano contrari ad ogni forma di discriminazione, che intendano collaborare al raggiungimento delle finalità sociali definite nel presente statuto e che condividono lo spirito e gli scopi dell'associazione e desiderano collaborare al loro raggiungimento.
- 2. Tra questi hanno il titolo di:
 - a) soci fondatori: quelli che nel 1997 hanno costituito l'associazione "Circolo Trentini di Stivor";
 - b) soci ordinari, sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e che condividono gli scopi e i principi dell'associazione;
 - c) soci onorari sono quelli che, per deliberazione dell'Assemblea ordinaria, vengono così proclamati per particolari meriti acquisiti, per un atto di riconoscenza, in virtù della loro particolare personalità rappresentativa;
 - d) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
- 3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo;

4. Le domande di ammissione ad associato presentate dai soggetti minorenni devono essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne;
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso

Art.6 – Procedura di ammissione

1. Al fine dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. La domanda deve necessariamente contenere espressa dichiarazione del richiedente che si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei Regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. In tal caso l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza ed all'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.7 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi sociali). Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa richiesta, scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o p.e.c., al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Gli associati sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
 - c) sottoscrivere eventuali dichiarazioni di impegno in relazione a quanto sopra;

- d) versare quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.8 – Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
 - a) decesso;
 - b) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo;
 - c) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.
2. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell'Associazione o in generale l'assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell'Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all'Associazione.
In tali casi, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
 - richiamo scritto;
 - inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
 - inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall'Associazione.Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione.
Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l'addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.
All'esito del riesame (in caso di esito negativo di quest'ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo.
3. L'associato quindi può essere escluso dall'Associazione per:
 - a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, incluso ma non limitato a azioni che ledono l'integrità, la reputazione o gli interessi dell'Associazione stessa;
 - b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali, che includono, ma non sono limitate a, l'inosservanza di norme, disposizioni o direttive stabilite dall'Associazione;
 - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali, di immagine o morali di una certa gravità, mediante azioni, omissioni o comportamenti che danneggiano direttamente o indirettamente l'Associazione stessa, i suoi membri o terzi associati, compromettendo la sua reputazione, la sua operatività o i suoi interessi.
4. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso potrà, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, ricorrere al Collegio dei Probiviri dell'Associazione ovvero, nel caso in cui l'organo non sia stato istituito, all'Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà

pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso.

5. L'associato receduto, deceduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
6. Il recesso, l'esclusione, la decadenza dell'associato determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all'interno dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9 – Dei volontari e dell'attività del volontariato se presenti

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 – Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 11 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) L'Organo di Controllo;
 - d) Il Collegio dei Probiviri (ove nominato).
2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'assemblea è l'organo sovrano, massimo rappresentativo dei soci dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale. L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo). L'Assemblea può essere inoltre convocata:
 - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati;

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, il Vicepresidente o in subordine, secondo Vicepresidente (Vicario) o il Consigliere più anziano di età, deve procedere e provvedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.
4. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da affiggersi all'albo o nella bacheca della sede dell'Associazione o da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, ad es., comunicazione scritta con posta ordinaria, ovvero a mezzo di posta elettronica, con obbligo di trasmissione di avvenuta ricezione, fax) almeno 8 (otto) giorni prima dalla data della riunione. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
6. Nei casi di oggettiva impossibilità di partecipare in presenza, e solo se oggettivamente fattibile dal punto di vista tecnico, è ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in videoconferenza o in teleconferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l'identità del socio che partecipa e vota a distanza. Ogni partecipante a distanza sarà tenuto a firmare l'accordo di esclusione di responsabilità in cui riconoscerà ed accetterà che l'associazione non può essere ritenuta responsabile per eventuali interruzioni o problemi tecnici che possano verificarsi durante l'assemblea a distanza.
7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, salvo il caso in cui l'Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.
8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art.13 – Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) elaborare e fissare i principi e gli indirizzi generali dell'Associazione;
 - b) approvare il bilancio di esercizio e il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo), entrambi bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
 - c) effettuare proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;
 - d) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
 - e) previa determinazione del numero dei componenti, eleggere e revocare il Consiglio Direttivo;
 - f) nominare l'Organo di Controllo, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti, ciascuno nei casi in cui le relative nomine siano obbligatorie ai sensi del Codice del Terzo settore;
 - g) deliberare in merito alla eventuale costituzione del Collegio dei Probiviri e nominare i relativi membri;
 - h) deliberare in merito ai ricorsi in materia di esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;
 - i) deliberare in ordine alla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - j) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente;
 - k) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione all'Associazione;
 - l) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - m) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - n) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (personalmente o per delega) della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti, ovvero la validità prescinde dal numero dei presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Art.14 – Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza (personalmente o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione (che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima) è validamente costituita con la presenza (personalmente o per delega) di almeno 1/5 (un quinto) degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 dei presenti.
3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.15 – Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Art.16 – Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento di eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto di nomina e dei successivi rinnovi.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
5. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione).

Art. 17 – Elezione del Consiglio Direttivo

1. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea. L'Assemblea dei Soci chiamata ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, in apertura dei lavori assembleari, può nominare/eleggere una Commissione Elettorale composta da tre membri soci non candidati alle elezioni, per presiedere le operazioni elettorali, predisporre il seggio elettorale, nel caso in cui l'Assemblea decida – a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti - per la votazione segreta e scrutinare i voti espressi.
2. In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell'avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.
3. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.
4. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
5. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Il Consiglio Direttivo: riunione, regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno e si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare.
3. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto ai Consiglieri tramite lettera, email o altro mezzo

- telematico 8 (otto) giorni prima della data dell'adunanza e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a 2 (due) giorni.
5. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
 6. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità, prescrizioni nonché le stesse clausole di esonero di responsabilità per inconvenienti tecnici durante tali riunioni, previste per l'Assemblea.
 7. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
 8. Il Consiglio Direttivo è legalmente e validamente costituito quando sono presenti metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
 9. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/3 (un terzo) dei presenti.
 10. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell'Associazione.

Art. 19 – Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) eleggere tra i propri membri, nella prima seduta dopo le elezioni:
 - il Presidente;
 - uno o più Vicepresidenti (se più Vicepresidenti, uno deve essere Vicario del Presidente);
 - il Tesoriere;
 - il Segretario;
 - i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro;
 - b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
 - c) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - f) predisporre gli atti in generale da sottoporre all'Assemblea;
 - g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - h) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati, oltre agli altri provvedimenti disciplinari ed il recepimento con delibera delle comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun associato;
 - i) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - j) formalizzare gli atti per la gestione dell'Associazione;
 - k) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - l) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - m) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - n) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - o) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - p) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - q) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - r) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;

- s) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;
 - t) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
 - u) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione;
 - v) in generale compiere tutti gli atti e le operazioni che non siano spettanti all'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare ad uno o più dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea.

Art. 20 – Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio.
2. È eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica per tre anni.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Ha i seguenti compiti e poteri:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
 - b) convocare e presiedere l'Assemblea degli Associati;
 - c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - d) firma gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - e) cura l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - f) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - g) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere;
6. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
7. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 21 – Il Segretario

1. Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'art. 16, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione alla prima

Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 23 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 24 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione per l'approvazione in Assemblea dei Soci.

Art. 25 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.
2. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.
3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere anche le funzioni di revisione legale dei conti.
4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..
7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 26 – Collegio dei probiviri e foro competente

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.
3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto, sulle decisioni di esclusione, espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.
5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale che verrà approvato seduta stante.
6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono riconfermabili.
7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l'Associazione.

Articolo 27 – Il direttore e il personale

1. L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può avvalersi di una struttura tecnico operativa composta da un Direttore e da personale esecutivo che potranno svolgere tale compito a titolo di volontariato o anche in forma retribuita.
2. Il Direttore è incaricato della gestione organizzativa, amministrativa e contabile dell'Associazione secondo le indicazioni e le direttive del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati o Giunta. Cura la gestione delle attività avvalendosi della collaborazione del personale retribuito e dei volontari. Partecipa di norma alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta e può ricoprire il ruolo di segretario verbalizzante, non ha diritto di voto.
3. Il personale partecipa solo all'Assemblea dei soci e senza diritto di voto.

Art. 28 – Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche sono elettive e, salvo l'Organo di controllo, gratuite.

Art. 29 – Incompatibilità ed ineleggibilità

1. L'appartenenza agli Organi di direzione dell'Associazione è incompatibile con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l'Associazione.
2. Ogni causa di incompatibilità determina l'ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.
3. Per quanto espressamente non previsto dal presente articolo valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Titolo V

I libri sociali

Art. 30 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 31 – Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 32 – Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
 - h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 33 – Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno civile, ovvero dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione o nell'apposita sezione sul sito ufficiale dell'Associazione, negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII
Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Articolo 34 – Filiali estere

1. L'Associazione può costituire proprie filiali da far riconoscere nei Paesi esteri.
2. Nei Paesi esteri in cui l'Associazione è presente con personalità giuridica e codice fiscale esteri, i beni dell'Associazione sono soggetti alle norme tributarie e amministrative dei singoli paesi. Tali beni sono iscritti nel bilancio dell'Associazione "Stivor ETS" in apposita e separata sezione dell'attivo patrimoniale.
3. L'apertura di nuove filiali o la chiusura di quelle esistenti è deliberata con voto dell'Assemblea straordinaria.
4. In caso di chiusura di una singola filiale si applicheranno le normative e le leggi vigenti in ciascuno dei Paesi esteri. Il patrimonio locale sarà destinato a scopi benefici tra entità e associazioni affini, riconosciute dall'organismo fiscale competente o sarà destinato alla Nazione, Provincia o Municipio.
5. È in ogni caso esclusa qualsiasi forma di distribuzione del patrimonio anche detenuto all'estero a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 35 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria validamente costituita ai sensi dell'art. 14 del presente Statuto e secondo i quorum previsti dal presente Statuto.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori scelti anche fra i non Soci, che curino la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estinguano le obbligazioni in essere e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 36 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.

Art. 37 – Norme transitorie

1. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell'Assemblea.

**Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione in data 02.03.2024 e
modificato con Atto del Presidente, n. 1/2024 in data 18.07.2024**

Segretario
Poblic Elvira



Presidente
Andreata Ignac



18/18



STIVOR ETS (CIRCOLO TRENTINI DI STIVOR)

ATTO DEL PRESIDENTE N. 1_2024 d.d. 18.07.2024

Premesso che:

- in data 02.03.2024, si è tenuta l'assemblea straordinaria della Stivor ETS, durante la quale sono state approvate le modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alla normativa imposta dalla riforma del Terzo settore;
- in data 15.03.2024 si è provveduto a registrare presso i registri de, ll'Agenzia delle Entrate lo statuto modificato durante l'assemblea di cui al paragrafo precedente;
- in data 12.05.2024 si è provveduto a fare richiesta di iscrizione dell'associazione al RUNTS, con il deposito di tutti i documenti necessari per l'iscrizione;
- In data 10.07.2024 è pervenuta la nota prot. U523/2024/23.5-2024-60/AF del Servizio Politiche Sociali – Ufficio provinciale del Runts, relativa alla richiesta di rettifiche e/o integrazioni della documentazione inoltrata in allegato alla richiesta di iscrizione dell'associazione al RUNTS.

Considerato che tra le incongruenze rilevate nella nota prot. U523/2024/23.5-2024-60/AF del Servizio Politiche Sociali – Ufficio provinciale del Runts, ve ne sono alcune che richiedono la modifica dello statuto dell'associazione, al fine di allinearla meglio alla normativa vigente.

Evidenziato che, come risultante dal verbale di assemblea straordinaria di modifica dello statuto, n. 1/2024 d.d. 02.03.2024, più precisamente al punto 2) dell'ordine del giorno, "il Presidente è stato autorizzato ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del Runts per adeguare lo statuto al d.lgs 117/17 per il perfezionamento dell'iscrizione".

Viste le modifiche statutarie richieste dagli uffici del Runts ai fini di iscrizione nel registro e considerato che trattasi di modifiche di puntualizzazione e non di modifiche significative, ma comunque rilevanti ai fini di allineamento alla normativa vigente, si procede con il presente documento a dare atto di ulteriori modifiche apportate allo statuto approvato in data 02.03.2024.

Di seguito dettaglio delle modifiche statutarie poste in atto:

- art. 5, comma 2 lett. b):

il testo: *omissis...* "soci ordinari, sono costituiti da tutti coloro che su richiesta o presentazione da parte di un Socio, sono stati ammessi, a giudizio insindacabile, dal Consiglio Direttivo"

viene sostituito con il seguente:

omissis... "soci ordinari, sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e che condividono gli scopi e i principi dell'associazione";

Cod.fisc. 96048710220

E-mail: stivorvalsugana@gmail.com
PEC: amministrazione@pec.stivor.net

Ex Scuola via Monte di mezzo, 15
38050 RONCEGNO (TN)
<https://www.stivor.net/>
<https://stivor.altervista.org>



STIVOR ETS (CIRCOLO TRENTINI DI STIVOR)

▪ art. 9:

al titolo dell'articolo si aggiunge la dicitura "se presenti" ed il nuovo testo risulta seguente:

"Art. 9 – Dei volontari e dell'attività del volontariato se presenti"

▪ art. 22, comma 2:

il testo: *omissis...."In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente."*

viene sostituito con il seguente:

omissis...."In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione."

II PRESIDENTE

Tutto ciò premesso,

- 1) dà atto delle modifiche apportate allo statuto così come nelle premesse evidenziato;
- 2) prende atto che il testo dello statuto modificato recita come risultate dal documento allegato A) della presente, "STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE STIVOR ETS";
- 3) incarica il Segretario dell'associazione di provvedere alla registrazione presso i registri dell'Agenzia delle Entrate, dello statuto modificato;
- 4) dà evidenza che le modifiche statutarie poste in atto sono state condivise e favorevolmente accolte dai soci;
- 5) rileva che lo statuto modificato e registrato verrà caricato sul sito ufficiale dell'associazione nell'apposita sezione messa a disposizione dei soci.

Registrato a Borgo Val Sugana il 26 LUG. 2024 n° 366 Serie 3
Pagamento con:
mod. F23 o F32 del _____
cod. ente. _____

Reg. _____
Ipot. _____
Cat. _____
Bollo _____
Dir. _____
€ _____



Il Presidente:
Andreatta Ignac-

26 LUG. 2024

L'ASSISTENTE
Francesca Raus

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI BORGO VAL SUGANA

Cod.fisc. 96048710220

E-mail: stivorvalsugana@gmail.com
PEC: amministrazione@pec.stivor.net

Ex Scuola via Monte di mezzo, 15
38050 RONCEGNO (TN)
<https://www.stivor.net/>
<https://stivor.altervista.org>